REGOLAMENTO (CE) N. 1125/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1995

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate nel periodo dal 1° all'11 maggio 1995 nel settore delle carni bovine sono superiori allo smercio normale ;

considerando che è quindi necessario non accettare più domande di prefissazione delle restituzioni in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione [5] fino al 30 giugno 1995 e non rilasciare titoli per le domande pendenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 974/95, per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90, 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 324/95 della Commissione [6], è sospesa nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 1995.

2. Non è dato seguito alle domande pendenti presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 974/95 per l'ottenimento di titoli di prefissazione della restituzione che avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 19 maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.
(6) GU n. L 37 del 17. 2. 1995, pag. 10.